

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 3 febbraio 2026 (2 BvR 1626/25), con cui si dichiara inammissibile il ricorso promosso da un palestinese contro l'esportazione di armamenti verso Israele**

17/02/2026

La seconda Camera del secondo Senato del Tribunale costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht* – BVerfG) ha rigettato in quanto inammissibile il ricorso per *Verfassungsbeschwerde* promosso da un palestinese residente nella Striscia di Gaza contro il rilascio di autorizzazioni per l'esportazione di armamenti verso Israele.

Il ricorrente aveva sollevato opposizione davanti al giudice amministrativo avverso l'autorizzazione all'esportazione degli armamenti concessa dall'amministrazione federale (e in particolare dall'Ufficio federale per l'economia e il controllo delle esportazioni), ma il ricorso era stato rigettato sia in primo che in secondo grado per carenza di legittimazione ad agire.

Il BVerfG ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché il ricorrente non ha soddisfatto l'onere di esporre in modo sufficientemente circostanziato i motivi dell'illegittimità costituzionale delle decisioni dei tribunali amministrativi. I giudici amministrativi, infatti, non avevano omissso, nelle loro decisioni, di prendere in considerazione le norme costituzionali, e in particolare il diritto alla vita e all'integrità fisica garantito dall'art. 2, comma 2, della Legge fondamentale (LF). È vero che dall'art. 2, comma 2, LF può trarsi un generale obbligo di protezione dei diritti fondamentali che grava sullo Stato, e che tale obbligo può estendersi, a determinate condizioni, anche alla tutela di persone al di fuori del territorio dello Stato. Tuttavia, spetta agli organi dello Stato decidere, sotto la propria responsabilità, in che modo adempiere a tale obbligo generale e agli eventuali obblighi specifici che ne discendono in concreto. Non possono trarsi specifiche misure o azioni concrete dalle norme costituzionali che vengono in rilievo in tale frangente (oltre all'art. 2, comma 2, anche l'art. 1, comma 2, e il principio del favore verso il diritto internazionale – *Völkerrechtsfreundlichkeit*). Ne segue che il legislatore e il potere esecutivo dispongono di ampi margini di valutazione, che il Tribunale costituzionale federale è tenuto a rispettare. D'altra parte, nel campo della politica estera, la Legge fondamentale concede al governo federale una grande libertà di manovra per l'esercizio autonomo delle proprie funzioni. Il quadro legislativo tedesco sull'esportazione di armamenti verso paesi terzi non si pone in contrasto con tali linee costituzionali e prevede un controllo sui rischi che l'esportazione può comportare in relazione al rispetto del diritto internazionale umanitario.

Alla luce del fatto che le autorità pubbliche dispongono di un ampio margine di discrezionalità in materia e che il regime giuridico delle esportazioni di armamenti (dettato principalmente dalla legge sul commercio con l'estero, *Außenwirtschaftsgesetz*- AWG) appare oggettivamente idoneo a soddisfare gli obblighi di protezione posti dalla Legge fondamentale, non appaiono censurabili le decisioni dei giudici amministrativi nella misura in cui si sono limitate a constatare che il legislatore e il potere esecutivo non sono rimasti inerti, ma hanno creato un regime di protezione generale per affrontare efficacemente i rischi legati all'esportazione di armamenti, e che hanno anche adottato misure concrete in considerazione dell'offensiva militare israeliana e della catastrofica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. Si deve per gli stessi motivi negare l'efficacia orizzontale in favore di terzi (*drittschützende Wirkung*) degli obblighi previsti dalla legge sul commercio con l'estero.

In questo contesto, secondo il BVerfG, il ricorrente non ha sufficientemente chiarito le ragioni e le circostanze eccezionali (in linea di principio non escluse) per le quali il generale obbligo di protezione, modulabile dalle autorità pubbliche sulla base di valutazioni discrezionali, si sarebbe tramutato in un diritto soggettivo all'adozione di determinate misure concrete che fondi la sua legittimazione ad agire.

La pronuncia e il relativo comunicato-stampa possono essere letti a questo [link](#).

Edoardo Caterina